

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 38 del 30/11/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE . APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di novembre alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO FABIO ROSSI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ROSSI FABIO	SI	
2	RAINERI UMBERTO	SI	
3	DAVINI ANDREA	SI	
4	MIGNONI ORESTE	SI	
5	LAUDICINA CHRISTIAN	SI	
6	CONTI JACOPO		SI
7	BARBIERI FRANCESCO	SI	
8	GARNIERI GIULIA	SI	
9	ALBERTONI ELISA		SI
10	PELLEGGRI ANGELO		SI

Presenti n. 7

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ROSELLA MOSTI.

Assessore Esterno: LUISA SANTAMARIA DELMIGLIO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE .
APPROVAZIONE.**

*Si dà atto che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successivo DPCM 18 Ottobre 2020 nel rispetto delle misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione del decreto sindacale n. 03/2020 del 18/04/2020 (Prot. n. 1008/2020), la presente seduta si svolge in **videoconferenza**, in modalità sincrona, con l'intervento di tutti i componenti del Consiglio Comunale e del Segretario Comunale in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando il programma GoToMeeting.*

Si dà atto, inoltre, che l'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, secondo le modalità indicate dal citato decreto sindacale n.03/2020

PREMESSO che

L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo all'interno del territorio comunale, ad oggi non adeguatamente disciplinato a livello normativo nazionale e regionale, è suscettibile di creare problematiche alla cittadinanza sia di natura odorigena, sia di disturbo delle quiete pubblica attesa la circostanza che l'utilizzo agronomico nei campi dei predetti correttivi avviene con mezzi agricoli anche in orari serali o notturni e spesso a distanze non sufficientemente adeguate dagli insediamenti abitativi.

L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo in modo incontrollato può portare a pericoli sia per quanto concerne la qualità delle produzioni agricole, sia per l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda le definizioni e l'utilizzo agronomico dei seguenti materiali o sostanze anche in miscela tra loro:

- effluenti di allevamento;
- acque-reflue;
- digestati;
- fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi);
- fanghi;

RICHIAMATE le seguenti norme nazionali e regionali ed alle loro s.m.i.:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 30/11/2021

- D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893, "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" e relativo Allegato A.
- D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001, "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE" e relativo Allegato A .
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/1278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, e l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i.;
- D.G.R. Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 e relativi allegati "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.g.t. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della Commissione Consiliare) - (di concerto con l'Assessore Fava)" e s.m.i.;
- D.Lgs; 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i.

RITENUTO che sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione di un regolamento comunale sull'impiego dei correttivi sui suoli del territorio comunale, composto da n.7 articoli e quiallegato per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione, per la regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n.07 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in videoconferenza,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il "Regolamento Comunale sull'impiego dei correttivi sui suoli del territorio comunale" composto da n. 7 articoli e qui allegato, per costituirne parte integrante esostanziale.

2) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.

3) **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile del servizio affinché provveda a dare adeguata pubblicità al presente Regolamento e affinché ne venga curata la trasmissione agli organi competenti in materia per i provvedimenti necessari ognuno per quanto di propria competenza.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 07 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in videoconferenza,

DELIBERA

di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 38 DEL 30/11/2021

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE .
APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 25.11.2021

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO FABIO ROSSI

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE . APPROVAZIONE.



Comune di Cingia de' Botti

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO
PER L'IMPIEGO DEI CORRETTIVI SUI SUOLI DEL
TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO: FABIO ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ROSELLA MOSTI

Premessa

L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo all'interno del territorio comunale, ad oggi non adeguatamente disciplinato a livello normativo nazionale e regionale, è suscettibile di creare problematiche alla cittadinanza sia di natura odorigena, sia di disturbo delle quiete pubblica attesa la circostanza che l'utilizzo agronomico nei campi dei predetti correttivi avviene con mezzi agricoli anche in orari serali o notturni e spesso a distanze non sufficientemente adeguate dagli insediamenti abitativi.

L'impiego di "correttivi" in ambito agricolo in modo incontrollato può portare a pericoli sia per quanto concerne la qualità delle produzioni agricole, sia per l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale.

Per quanto riguarda le definizioni e l'utilizzo agronomico dei seguenti materiali o sostanze anche in miscela tra loro:

- effluenti di allevamento;
- acque reflue;
- digestati;
- fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi);
- fanghi;

si rimanda alle seguenti norme nazionali e regionali ed alle loro s.m.i.:

- D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893, "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" e relativo Allegato A.
- D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001, "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE" e relativo Allegato A.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/1278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, e l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i.;
- D.G.R. Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 e relativi allegati "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.g.t. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della Commissione Consiliare) - (di concerto con l'Assessore Fava)" e s.m.i.;
- D.Lgs; 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e s.m.i.

ARTICOLO 1

Principi generali e campi d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale (fatto salvo quanto diversamente specificato in eventuali zone vincolate presenti sul territorio comunale).

Ferma restando la normativa nazionale e regionale in materia, in ambito comunale il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti di cui all'art. 2 utilizzati in agricoltura, ai fini della salvaguardia dell'ambiente, in particolare modo dei suoli agricoli, della prevenzione di problematiche odorigene ed ai fini della tutela della salute della cittadinanza.

ARTICOLO 2

Utilizzo dei correttivi come definito dal D.Lgs n. 75 del 29 aprile 2010

L'utilizzo agronomico dei correttivi così come definito dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 75/2010) è subordinato sia al rispetto della normativa nazionale e regionale sia alla presentazione presso il Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo agronomico, della seguente documentazione, preferibilmente attraverso il sistema digitale comunale (invio tramite pec), da parte del soggetto utilizzatore:

1· scheda tecnica contenente le caratteristiche del correttivo che si intende utilizzare e rapporto di prova analitica emesso da laboratorio accreditato relativo al lotto di correttivo che si intende distribuire.

2· studio pedo-agronomico supportato da opportune analisi del terreno (almeno un'analisi ogni 5 ha di terreno su cui viene effettuato l'utilizzo agronomico, effettuata da laboratorio accreditato) in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:

- individuazione dei terreni su cui avviene l'utilizzo agronomico con rappresentazione su planimetria CTR scala 1:10.000 e puntuale indicazione di fogli e particelle catastali;
- dettaglio delle colture praticate sui terreni;
- quantità di materiale impiegato annualmente;
- modalità con cui viene effettuato l'utilizzo agronomico;
- rispetto delle dosi massime di azoto come stabilito dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati;

3· atto di consenso all'utilizzo agronomico da parte del proprietario del terreno.

Lo studio pedo-agronomico deve tenere conto degli apporti di inquinanti e metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite, non siano superati a seguito dell'utilizzo del correttivo come stabilito dalla legislazione vigente. A tale proposito si rimanda alla Tabella 6.1 della D.g.r. Lombardia n. X/2031 del 01.07.2014 e s.m.i.;

Si precisa inoltre che lo studio pedo-agronomico deve essere redatto e sottoscritto da un professionista abilitato alla professione ed iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi o Dottori Forestali o ai collegi dei Periti Agrari o Agrotecnici.

Si stabilisce che il referto analitico del lotto di correttivi, di cui alla scheda tecnica sopra indicata, sia redatto in data non anteriore a 50 giorni dall'utilizzo programmato.

Si osserva altresì che al Comune è riservata la facoltà di verificare in proprio, mediante analisi specifiche le caratteristiche del materiale utilizzato durante le operazioni di distribuzione.

ARTICOLO 3

Modalità di trasporto e conferimento dei materiali di cui all'Art. 2 (correttivi)

Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati, il conferimento dei correttivi deve sottostare alle seguenti condizioni:

- è vietato transitare all'interno dei centri abitati con mezzi di trasporto aperti contenenti un carico di fertilizzante che possa provocare molestie olfattive o inconvenienti igienico sanitari;
- è obbligatorio assicurarsi che, durante il trasporto del correttivo non si verifichino perdite di materiale solido e/o liquido che possano causare compromissione delle strade di percorrenza e/o possano produrre odori molesti;
- il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire dopo le ore 17.00;
- il conferimento sul terreno utilizzato per lo spandimento non può avvenire la domenica o nei giorni festivi.

ARTICOLO 4

Modalità di utilizzo e distribuzione dei materiali di cui all'art. 2 (correttivi)

Fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati, il conferimento dei correttivi deve sottostare alle condizioni seguenti.

1- L'utilizzo agronomico dei materiali di cui all'art. 2 è in ogni modo vietato:

- a) a una distanza inferiore a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con D.g.r. VIII[^]/2244 del 29 marzo 2006 e s.m.i.;
- b) a una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) a una distanza inferiore a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- d) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1° Dicembre a fine gennaio; lo spandimento e l'accumulo sono comunque vietati negli stessi periodi definiti dalla normativa regionale per il letame.
- e) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- g) a una distanza inferiore a 500 metri dagli Ambiti urbani residenziali, così come individuati nel vigente PGT (es. nuclei di antica formazione, ambiti urbani consolidati, di espansione, ecc.);
- h) a una distanza inferiore a 500 metri da presidi sanitari, case di cura, scuole e luoghi di culto (Ambiti per servizi, così come individuati nel vigente PGT);
- i) a una distanza inferiore a 200 metri dalle case sparse.

Per la misura della distanza di cui al precedente punto g) si prenderà quella minima tra la perimetrazione del centro abitato approvata dal Comune e il terreno dello spandimento effettuato, per la distanza di cui al precedente punto h) si prenderà quella minima tra il perimetro delle aree di pertinenza o dei fabbricati adibiti al ricovero delle persone od ai relativi servizi e il terreno dello spandimento effettuato, mentre la distanza per il punto precedente i) sarà presa dal punto più vicino della casa o della relativa area pertinenziale (fabbricato ad uso residenziale ed effettivamente abitato così come risultante dai registri comunali) più prossima al terreno dello spandimento eseguito. Nel computo della distanza si potrà tollerare un errore di 5 mt. dato dalla scala cartografica.

2· Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, gas, aerosol in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti;
- misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- l'uniformità di distribuzione dei prodotti utilizzati;
- la prevenzione dalla lisciviazione e percolazione nei corpi idrici.

3· La distribuzione dei materiali palabili deve avvenire con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea e deve essere seguita dall'immediato interramento, in ogni modo entro le 3 ore dal deposito in campo.

4· La distribuzione di prodotti non palabili deve essere effettuata preferibilmente con mezzi quali carri botte, manichette con interratori, sistemi ombelicali, eh garantiscono l'interramento diretto o comunque facendo seguire immediatamente la lavorazione e l'interramento alla distribuzione al fine di evitare esalazioni, odori molesti o emissioni di ammoniaca nell'ambiente.

ARTICOLO 5

Divieto di utilizzo dei materiali di cui all'Art. 2 (correttivi)

In merito ai divieti all'impiego dei "correttivi" in ambito agricolo si rimanda a quanto previsto e disciplinato dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati.

ARTICOLO 6

Accumuli temporanei dei materiali di cui all'Art. 2 (correttivi)

In merito ai limiti relativi agli accumuli temporanei dei "correttivi" in ambito agricolo si applica quanto previsto per l'accumulo dei letami dalla D.G.R. Lombardia n. 2 marzo 2020, n. XI/2893 per le zone Vulnerabili ai Nitrati e dalla D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3001 per le zone Non Vulnerabili ai Nitrati.

ARTICOLO 7

Sanzioni

L'utilizzo dei "correttivi" in violazione dei limiti e dei divieti disciplinati dalla normativa nazionale e regionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. della Lombardia n. 31/2008 "Testo unico delle leggi

regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni penali in materia.

Ferme restando le sanzioni di cui al primo periodo del presente articolo, la violazione delle prescrizioni comunali introdotte dai precedenti artt. 2, 3 e 4 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, cumulabili in caso di più violazioni:

1. mancata presentazione dello studio pedo-agronomico e della relativa documentazione di cui all'articolo 2: sanzione pecuniaria di € 1.000,00;
2. tardiva (entro la data di inizio spandimento), non conforme od incompleta presentazione della documentazione di cui all'articolo 2: sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.000,00;
3. mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3 sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.000,00, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi se del caso;
4. mancato rispetto di quanto previsto all'art. 4 sanzione pecuniaria di € 1.000,00, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi se del caso;

In caso di recidiva che attenga anche una sola delle figure coinvolte nello spandimento in ogni suo procedimento, le precedenti sanzioni pecuniarie sono elevate ogni volta del 50%.

.....

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 30/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **09/12/2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 09/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 09/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **30/11/2021**.

Data: 19/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **19/12/2021**.

Data: 19/12/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA
